

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro*
dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi, dalla totalità del corpo consiliare.

A far data dal 7 maggio 2012 si sono, intatti, succedute nel tempo le dimissioni dei sedici consiglieri.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 maggio 2012 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento,

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Vittoria Ciaramella.

Roma, 27 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 31 luglio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 61802 del 25 luglio 2012, che ha disposto per il 31 luglio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 61802 del 25 luglio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari al 2,454 %. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,761.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,979% e al 3,429%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

12A09490

DECRETO 24 agosto 2012.

Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state tra-



sferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la deliberazione 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine ai predetti eventi sismici nonché a quelli verificatisi nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico volte a realizzare gli interventi di prima necessità;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di prorogare al 30 novembre 2012 il termine finale del periodo di sospensione disposto con il predetto decreto del 1° giugno 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, a favore dei soggetti individuati nel decreto 1° giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, di cui al decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, è fissato al 30 novembre 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli

adempimenti e dei versamenti che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2012

Il Ministro: GRILLI

12A09540

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifica del decreto 6 luglio 2012, relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Procloraz.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

